

È sufficiente l'accordo tra le parti per non pagare più (o ridurre) il mantenimento?

Descrizione

Capita che, a distanza di alcuni anni dalla separazione, dal divorzio o dalla regolamentazione del mantenimento per i figli degli ex conviventi, gli ex partner raggiungano un nuovo equilibrio.

In molti casi succede che (fortunatamente) non si litighi più per il pagamento del mantenimento e che, di comune accordo, si decida di mettere fine a detto obbligo, magari perché non sussiste più la relativa necessità.

Ciò può accadere, ad esempio, quando un figlio diventa maggiorenne ed economicamente autosufficiente o quando il coniuge destinatario di un assegno di mantenimento riesce a trovare un'occupazione lavorativa tale da far venire meno la ratio stessa del mantenimento.

Se si smette di versare il mantenimento in base al comune accordo, si è protetti dalle conseguenze previste dalla legge per il mancato pagamento?

Il comportamento concludente delle parti, anche se frutto di un accordo, **non basta a mettere al riparo** dalle conseguenze civili e penali in caso di mancato versamento del mantenimento.

Salvo alcune particolari eccezioni, quando il mantenimento è stato previsto nel provvedimento del Tribunale (o in un accordo di negoziazione assistita, o ancora nella procedura di separazione o divorzio avanti all'Ufficiale dello Stato Civile), il relativo obbligo cesserà giuridicamente solo a fronte di un analogo provvedimento che ne sancisca l'estinzione.

Questo aspetto spesso viene trascurato dalle parti che si fidano reciprocamente delle buone intenzioni e ritengono superfluo avviare un nuovo procedimento volto ad ufficializzare le diverse condizioni concordate.

Se da un lato questo comportamento può essere segno del buon andamento degli equilibri raggiunti, dall'altro espone a rischi colui che era originariamente obbligato a pagare. **L'altra parte, infatti, potrebbe comunque pretendere prima o poi il versamento di tutto il mantenimento arretrato, poiché giuridicamente ne avrebbe ancora diritto.**

Ed anche qualora la fiducia reciproca sia tale da far escludere che l'ex coniuge possa mai arrivare a fare qualcosa del genere, sfugge il fatto che la "sussistenza giuridica" del diritto / dovere di mantenimento potrebbe avere ulteriori conseguenze, quali l'impossibilità (per chi figura destinatario di un mantenimento) di fruire di altri benefici o il rischio (per chi figura ancora obbligato) che la pretesa del contributo venga fatta valere da terzi.

Un esempio concreto

Immaginiamo che la persona che si è soltanto informalmente impegnata a non pretendere più il

mantenimento improvvisamente si ammali gravemente e perda la capacità di attendere ai propri interessi. L'amministratore di sostegno nominato in suo favore avrebbe non la scelta, ma il preciso obbligo di pretendere il pagamento del mantenimento arretrato, nell'interesse dell'amministrato.

A questo punto, sarebbe estremamente difficile paralizzare detta pretesa, senza un documento giuridicamente valido che sancisca l'effettiva avvenuta cessazione dell'obbligo.

Questo è uno solo degli innumerevoli casi in cui la decisione di non "ufficializzare" la cessazione del mantenimento avrebbe delle **conseguenze estremamente gravi**.

Come tutelarsi, dunque, nel caso in cui di fatto entrambe le parti siano d'accordo per non pagare più il mantenimento?

È opportuno che ogni eventuale modifica (soprattutto se prevista a lungo termine) delle condizioni di separazione, divorzio, mantenimento dei figli, venga **formalizzata** avanti le competenti sedi, per evitare le più gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla leggerezza del non aver agito in tal senso.

Se a monte sussiste l'accordo, vi sono vari modi per ufficializzare le nuove condizioni, con costi contenuti e tempi rapidi.

Rivolgendosi al proprio legale di fiducia, sarà possibile valutare presupposti, tempi e costi di ciascuna delle alternative ed intraprendere la strada più funzionale alle proprie esigenze, per non rimanere esposti ad inutili rischi.

[Avv. Maria Novella Galizia](#)

Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

[Evento correlato](#)

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:

[Separazione](#)

[Divorzio](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Categoria

Senza categoria